

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA PRIMA SEZIONE CIVILE II Tribunale, nella persona del Giudice Claudia Dal Martello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8717/2021 promossa da: B.XXX G.XXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Con il patrocinio dell' avv. B.XXXXXXXXXX R.XXXXXX, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via XXXXXX n. 4 ATTORE

contro

A.XXXXX M.XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Con il patrocinio dell' avv. C.XXXXX S.XXXXXX, con domicilio eletto in XXX E.X F.XXX, 13/C 37135 VERONA CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d' udienza di precisazione delle conclusioni.

Per l' attore: " in via principale: - Previo accertamento dell' inadempimento della signora M.XXXXX A.XXXXX agli obblighi di cui al contratto di deposito gratuito concluso con il signor G.XXXXX B.XXX in data 01.04.2018, per i motivi di Sentenza n. 329/2024 pubbl. il 08/02/2024 RG n. 8717/2021 cui in narrativa, si chiede la condanna della stessa alla restituzione, in favore del signor G.XXXXX B.XXX, dei beni di cui all' allegato elenco sub doc. n. 1 , ai sensi dell' art. 1771 c.c.. - Condannarsi la sig. ra M.XXXXX A.XXXXX al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nella consegna dei restituendi beni, ai sensi dell' art. 614-bis c.p.c. In subordine: Qualora la signora M.XXXXX A.XXXXX si fosse spogliata dei beni di cui era custode o in caso di smarrimento o perimento degli stessi, si chiede l' accertamento della responsabilità contrattuale, ovvero, in subordine extracontrattuale ex art. 2043 c.c., in capo alla signora A.XXXXX, e di conseguenza la condanna di quest' ultima al risarcimento dei danni patiti et patiendi dal signor G.XXXXX B.XXX, nella misura che si indica in Euro 40.000, 00=, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo effettivo.

In ogni caso: - Nel caso in cui la sig. ra M.XXXXX A.XXXXX si costituisse in giudizio, resistendo alle domande attoree, accertata e dichiarata la responsabilità processuale aggravata della stessa ex art. 96 c.p.c., condannarla al risarcimento dei danni in favore del sig. G.XXXXX B.XXX.

- Spese, compensi, rimborso forfet. spese generali, C.P.A. ed IVA interamente rifusi, oltre ad una somma equitativamente determinata ex art. 96, 3 comma, c.p.c. In via Istruttoria: ... omissis... "Per la convenuta: "Nel merito Rigettarsi tutte le domanda attoree in quando infondate in fatto ed in diritto, non avendo A.XXXXX M.XXXXX ricevuto in custodia il 1 aprile 2018 i beni indicati nell' elenco prodotto al doc. 1 dell' atto di citazione.

In via Istruttoria Si insiste nell' accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. del 19.04.2022 e del 10.05.2022 con ammissione delle prove testimoniali sui capitoli dal n. 1 al n. Il con i testi già indicati e con abilitazione a prova contraria.

Con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge (15% spese generali, C.X ed IVA) . " .re Q w LU I."O _I _i LU Q O or LU Q_"Z) O. E.XX"Q Z)"_i o o I. I. LU I or"o ' T"Q Sentenza n. 329/2024

pubbl. il 08/02/2024 RG n. 8717/2021 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premessa.

L'attore agisce per conseguire la condanna della convenuta alla restituzione dei beni di cui all'elenco depositato (doc. 1 attore), con previsione di condanna ex art. 614 bis c.p.c., o, in via subordinata, qualora non sia possibile la restituzione, per la condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 40.000, 00. Allega che alla base dell'obbligo della convenuta stia il contratto di deposito gratuito, tra loro stipulato l'1 aprile 2018. La convenuta chiede il rigetto delle domande attoree, sia principali che subordinate, negando la sussistenza del contratto di deposito.

Nel corso del procedimento sono state assunte prove testimoniali e si ritiene che la causa si stia esaustivamente istruita.

Onere della prova.

Su parte attrice grava l'onere di provare la sussistenza del rapporto contrattuale, specificandone non solo il titolo giuridico, ma in modo dettagliato il contenuto e l'oggetto. Assolta tale prova da parte dell'attore, è sufficiente che alleghi l'altrui inadempimento. A fronte di ciò sta quindi al LO o) debitore/convenuto dimostrare l'esatto adempimento o che l'adempimento è divenuto impossibile per causa a sé non imputabile.

LU Nel caso in esame dalla complessiva attività istruttoria svolta può dirsi che l'attore non abbia dato una compiuta e adeguata prova del contratto di deposito a titolo gratuito asseritamente intercorso con la O. signora A.XXXXX, con particolare riguardo al suo contenuto ed ai beni che ne hanno costituito l'oggetto.

CL Il rapporto negoziale di cui è affermata la sussistenza non ha prova scritta.

3 Né l'elenco di cui al documento 1 di parte attrice presenta alcuna sottoscrizione da parte dell'asserita Z) depositaria.

1 Stupisce, per altro, che a fronte dell'affermata consegna anche di documenti importanti, a tacere del valore dei beni affermato dall'attore (euro 40.000, 00), non sia stato redatto e sottoscritto da ambo le parti l'elenco completo dei beni consegnati in custodia. Ciò è a dirsi a maggior ragione, se si tiene conto della circostanza affermata dalla convenuta - non specificamente contestata dall'attore - che a gennaio/febbraio 2018 la loro frequentazione sentimentale era di fatto cessata, a fronte dell'avvenuta consegna dei beni il primo aprile 2018. LU I Le uniche deposizioni testimoniali da cui trarre che siano stati trasportati alcuni beni personali dell'attore presso l'attrice sono quelle della signora C.XXXXXX Z.XXXXXXXXXX e di XXXXXXXXXXXX M.XXXXXX S.XXXXXXXXXX.

CO pagina 3 di 5 Sentenza n. 329/2024 pubbl. il 08/02/2024 RG n. 8717/2021 La Prima ha confermato di avere accompagnato in auto l'attRepert.in. 437/2024 del 08/02/2024 M.XXXXX, presumendo che vi abitasse la convenuta, ma non ha però fornito indicazioni certe e precise in ordine ai beni consegnati.

La deposizione di XXXXXXXXXXXX S.XXXXXXXXXX può apparire rilevante nella misura in cui è stato in grado di riferire circostanze apprese dalla parte convenuta (deposizione de relato ex parte, liberamente valutabile nella misura in cui contiene dichiarazioni sfavorevoli alla parte che le ha rese), laddove riferisce: "M.XXXXX mi diceva che pur di togliere i vestiti del signor B.XXX da casa sua era disposta a darli in beneficenza". E, ancora, dopo qualche tempo: "Non si possono più venire a prendere"; "non ci sono più". Tuttavia il teste non era presente al momento della consegna dei beni, né è stato in grado di fornirne una precisa elencazione, essendosi limitato ad indicare, genericamente, vestiti, a fronte, invece, dell'elenco di cui al documento 1, che reca l'indicazione anche di documenti, occhiali, valige, macchina fotografica, borsoni, coperte, piumoni matrimoniali, copriletti, tovaglie, orologi, etc. Peraltro gli altri testi sentiti, ossia i figli della signora A.XXXXX, evidenziate le dimensioni ridotte dell'appartamento ove all'epoca la madre viveva con la figlia, affermano entrambi di non avere visto nella casa della madre quanto asserito dall'attore. In particolare la figlia della convenuta, che all'epoca viveva con la madre, nega sia avvenuta la consegna dei

beni indicati dall' attore.

In effetti, letta l' elencazione dei beni, indubbiamente nel loro insieme ingombranti, considerato il numero di abiti (ad esempio "un centinaio di completi da basket"; numerosi cappotti, giacconi, impermeabili, piumini, nonché, come detto, borsoni, coperte, piumoni matrimoniali, copriletti, tovaglie, orologi) è difficile immaginare possano essere stati tutti custoditi presso l' appartamento della convenuta.

Ad abundantiam, dalla stessa deposizione del testimone XXXXXXXXXX S.XXXXXXXX, coinvolto dall' attore quale "mediatore" tra le parti, si coglie l' urgenza per la convenuta di liberarsi dei vestiti - circostanza peraltro compatibile anche con il successivo trasferimento in altra abitazione da parte della signora A.XXXXXX - dal che è anche ipotizzabile un concorso di colpa (rilevabile d' ufficio) in capo all' attore, ex art. 1227 c.c., per non avere provveduto tempestivamente a riprendersi le sue cose.

In sostanza, se può ritenersi dimostrato, sulla scorta delle deposizioni dei testi S.XXXXXXXX e Z.XXXXXXXX, che qualche capo di abbigliamento fosse stato lasciato dall' attore alla convenuta, tuttavia l' attore non ha provato in modo puntuale di quali beni si tratti, sì che non è possibile in alcun modo ipotizzare un ordine restitutorio, che non potrebbe che essere generico e , quindi, inattuabile (A prescindere dalla considerazione se la convenuta ne possa essere tuttora in possesso) , né, ipotizzare un risarcimento del danno, nemmeno sul piano equitativo, posto che nulla si sa di preciso dei beni consegnati in custodia e del loro effettivo valore.

Sentenza n. 329/2024 pubbl. il 08/02/2024 RG n. 8717/2021 Le domande attoree vanno pertanto respinte. Spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza che va prevalente ravvisata in capo all' attore e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti.

L' esito della causa comporta il rigetto dell' istanza attorea ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta le domande attoree; - Condanna l' attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.077, 00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA se dovuta; - Rigetta l' istanza ex art. 96 c.p.c. Così deciso, in Verona, il 7 febbraio 2024. La Giudice Claudia Dal Martello